



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il versamento del bollo sulle fatture elettroniche entro il 30 novembre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

Minimi e forfettari: la nuova fatturazione e i nuovi scontrini elettronici

Scopri di più

Il **30.11.2023** scade il termine di versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse e ricevute dall'Agenzia delle entrate **nel terzo trimestre 2023**. Si fa riferimento alle fatture che presentano **data di ricezione allo SdI** tra l'1.7.2023 ed il 30.9.2023.

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse **nei confronti di privati** (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui la data di consegna, contenuta nella **ricevuta di consegna** rilasciata al termine dell'elaborazione o la **data di messa a disposizione** (contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito) sono precedenti al 30.9.2023.

Per le fatture **emesse verso la PA**, oltre alla **ricevuta di consegna**, si fa riferimento anche alle fatture in **decorrenza termini** (per cui la PA non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto) e le **fatture non consegnate**, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella **"ricevuta di impossibilità di recapito"**, sono precedenti al 30.9.2023.

Nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", Consultazione, Fatture elettroniche ed altri dati Iva, Pagamento imposta di bollo, sono presenti **due elenchi**. Le fatture assoggettate ad imposta di bollo su indicazione del cedente sono riportate **nell'elenco A (non modificabile)**. L'**elenco B** (modificabile) è alimentato dalle **fatture per le quali**, la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro, **non è presente la codifica per il non assoggettamento ad imposta di bollo** (ad esempio NB2, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore) ed il campo Natura è valorizzato **con uno dei codici**:

- **N2.1 e N2.2** (operazioni non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale di cui agli articoli da [7 a 7-septies D.P.R. 633/1972](#) o altri casi);
- **N3.5 e N3.6** (operazioni non imponibili Iva in base a dichiarazione di intento di cui all'[articolo 8, primo comma, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), ed altre operazioni che non formano il plafond come le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'[articolo 50-bis, quarto comma, lett. c\), D.L. 331/1993](#));

- N4 (operazioni esenti Iva).

Vengono esclusi i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle **operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri**, che riportano nel tag codice destinatario il valore “XXXXXXX”, in quanto l’imposta di bollo potrebbe essere stata applicata sulla copia cartacea della fattura.

La messa a disposizione degli elenchi A e B, relativa al **terzo trimestre 2023**, è avvenuta il 15.10.2023, mentre fino al 31.10.2023 era possibile modificare l'elenco B. L'importo dovuto viene visualizzato il 15.11.2023, mentre il termine del versamento è fissato alla **fine del mese di novembre**.

Entro lo stesso termine del 30.11.2023 scade il versamento, se non è stato già effettuato, dell'imposta di bollo relativa ai **primi due trimestri del 2023** che poteva essere prorogato se di importo complessivamente **inferiore a 5.000 euro**. In tal caso occorre prestare attenzione ai **codici tributo da utilizzare** per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.9.2023 o al 30.11.2023: i codici da utilizzare sono il 2521 e/o 2522, ossia quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta.

Pertanto, se non è stata versata l'imposta di bollo del primo trimestre di 100 euro e quella del secondo trimestre di 50 euro, entro il 30.11.2023 occorre versare nel modello F24 l'imposta di bollo distinguendo i due periodi.

Nel caso di **ritardo** rispetto alla scadenza prevista, la **procedura web** calcola e consente il pagamento della **sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso**.

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto **tramite modello F24**, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
 - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre



- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Nel caso di versamento dell'imposta di bollo **omesso o carente** rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una **comunicazione telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l'importo dovuto per l'imposta di bollo, la sanzione prevista dall'[**articolo 13, primo comma, D.Lgs. 471/1997**](#), ridotta a un terzo e gli interessi. **Entro trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire **chiarimenti in merito ai versamenti**.

Il termine di versamento dell'ultimo trimestre 2023, infine, è fissato al 28.2.2024 con utilizzo in F24 del codice tributo 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre.